



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO AGRICOLTURA**
(Legge 12 luglio 2024, n. 101)

Legge 12 luglio 2024, n. 101, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (c.d. **Decreto Agricoltura**), pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto legge n.63/2024 (entrato in vigore in data 16 maggio 2024) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione (14 luglio 2024).

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO 1

1. Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli (art. 3-bis) 1

2. Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali (art. 4) 1

3. Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare (art. 4-bis) 1

4. Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare (art. 4-ter) 2

5. Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana (art. 6 ed art. 10, comma 1-bis) 2

6. Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi (art. 9-bis) 3

7. Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura – SIN spa, nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA (art. 9-quater) 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA..... 4

1. Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo (art. 5) 4

2. Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole (art. 5-bis)..... 4

3. Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche (art. 11)..... 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli (art. 3-bis)

La disposizione, introdotta durante l'iter di conversione, prevede il collegamento digitale tra lo schedario vitivinicolo, previsto dall'art. 8 della legge n. 238 del 2016 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), e i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli previsti dall'art. 147, par. 2, del Reg. UE 1308/2013 (Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) ai sensi del quale tutti i soggetti che, nell'ambito della propria professione, detengono prodotti vitivinicoli (produttori, imbottiglieri, trasformatori e commercianti), devono curare la tenuta di registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

Con decreto del Masaf, da emanarsi entro 60 giorni, saranno definite le modalità di attuazione del collegamento, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.

2. Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali (art. 4)

La disposizione in esame, che modifica il decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare e di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, è stata integrata durante l'esame parlamentare.

In particolare, nell'ambito dell'attività di accertamento delle violazioni al D.lgs. n. 198 del 2021, l'ICQRF è stato autorizzato a chiedere agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate anche mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e ai relativi servizi.

3. Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare (art. 4-bis)

La disposizione, introdotta durante l'iter di conversione, ridefinisce gli obblighi cui sono soggette le imprese che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri.

Viene modificato il c.d. registro dei cereali istituito dall'art. 1, commi da 139 a 142, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) e, per effetto di tali modifiche, vengono anzitutto escluse le farine di cereali dall'obbligo di comunicazione al SIAN.

Conseguentemente, l'obbligo di comunicazione al SIAN riguarderà, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate solo se la quantità del singolo cereale risulterà superiore a:

- 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- 80 tonnellate annue per il mais;
- 40 tonnellate annue per l'orzo;
- 60 tonnellate annue per il sorgo;
- 30 tonnellate annue per l'avena;
- 30 tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, le attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.

Le operazioni sopra citate, di provenienza nazionale e dell'UE, ovvero importate da Paesi terzi dovranno essere registrate entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento con modalità che saranno definite, entro 60 giorni, con decreto del Masaf.

Per quanto riguarda le sanzioni, resta fermo il termine previsto per la loro applicazione al 1° gennaio 2025 (art. 15, comma 3-ter, del decreto legge n. 198 del 2022), e viene stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2025, i soggetti obbligati che non comunicheranno i dati al registro con le modalità e nei tempi previsti, saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2000.

I soggetti che non rispetteranno le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, stabilite dal Masaf, saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 4000.

L'ICQRF è designato quale Autorità preposta al controllo ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra descritte.

4. Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare (art. 4-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, inasprisce le sanzioni relative:

1. alla violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità degli alimenti di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 190 del 2006 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare);
2. alla commercializzazione dell'olio di oliva relativamente all'identificazione delle partite di olio di oliva (art. 8 del D.lgs. n. 103 del 2016, recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Reg. (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva") e alle sanzioni per piccoli e grandi quantitativi (art. 9 del citato D.lgs. n. 103 del 2016);
3. alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine per le violazioni riferibili ad usurpazione, imitazione o evocazione di una dop o del segno distintivo o del marchio (art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 297 del 2004 "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari");
4. alla violazione delle pratiche leali di informazione sugli alimenti di cui all'art.7 del reg. 1169/2011 (art. 3 del D.lgs. n. 231 del 2017 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori").

In tutti questi casi, le sanzioni sono aumentate se la violazione è commessa da imprese di medie dimensioni (quelle con dipendenti tra 50 e 250 e fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro) o grandi dimensioni (quelle con più di 250 dipendenti ed un fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro). In particolare, le sanzioni amministrative previste sono aumentate di due volte nel caso di medie imprese e di tre volte nel caso di grandi imprese.

5. Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana (art. 6 ed art. 10, comma 1-bis)

L'articolo 6 introduce misure urgenti volte a contrastare efficacemente i danni derivanti dalla peste suina africana.

E' stata soppressa, in sede di conversione, la disposizione che aveva incluso, tra le competenze del servizio nazionale della protezione civile in materia di rischio igienico-sanitario, le epizootie

suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali, in quanto tale competenza era già prevista dalla legislazione vigente.

E' stata, inoltre, introdotta una nuova disposizione che consente, sino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suini fino alla mezzanotte anche con l'ausilio dei metodi selettivi (ottiche di puntamento termico, a infrarossi o intensificatori di luce) e del foraggiamento attrattivo. Si evidenzia sul punto che, con altra disposizione inserita all'art. 10 (comma 1-bis), viene esteso, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (fino ad oggi la caccia al cinghiale è stata consentita dal 1 ottobre al 31 dicembre oppure dal 1° novembre al 31 gennaio).

Vengono, inoltre, definiti i poteri del commissario straordinario - istituito, a tal fine, dalla legge n. 9 marzo 2022, n. 23, recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico - che opererà attraverso ordinanze, anche in deroga alle disposizioni di legge ma con l'obbligo del rispetto della legge penale, della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza alla Unione Europea.

E' stato, inoltre, previsto che, per la messa in opera di recinzioni ed altre strutture temporanee, il Commissario operi anche in zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali.

Si precisa, infine, che per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale sono consentiti sistemi di puntamento anche digitali per la visione notturna a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento.

6. Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi (art. 9-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, riduce la forbice per l'applicazione della sanzione edittale applicabile in caso di violazione degli obblighi di registrazione dei dati previsti dall'art. 3 del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 - recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale" - per i primi acquirenti di latte crudo e per le aziende che producono prodotti lattiero-caseari.

In particolare, chi non adempie a tali obblighi entro il ventesimo giorno del mese successivo al quale la registrazione si riferisce, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 (e non più 5.000) ad euro 6.000 (e non più 20.000).

Inoltre, viene precisato che nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione, le sanzioni si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

7. Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN spa, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA (art. 9-quater)

Al fine di razionalizzare ed aumentare l'efficacia degli interventi pubblici nell'ambito del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, migliorando anche la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN spa è incorporata di diritto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'AGEA dovrà predisporre un piano triennale con le azioni necessarie per assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo (art. 5)

Rispetto alla versione precedente dell'articolo, viene estesa la possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra:

- alle cave già oggetto di ripristino ambientale e a quelle con piano di coltivazione terminato, ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (oltre alle cave e miniere cessate o abbandonate, già previste), ai sensi del comma 1;
- agli impianti per i quali sia stato già avviato un iter amministrativo o autorizzativo, comprese le valutazioni ambientali per l'ottenimento dei titoli di esercizio, ai sensi del comma 2.

Inoltre, viene introdotto il comma 2-*bis*, secondo cui, relativamente agli impianti rinnovabili installati in aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a) del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), la durata dei contratti di concessione di superficie non può essere inferiore a sei anni, rinnovabili di altri sei. A scadere del termine, la prosecuzione dell'esercizio e la durata sono rimesse alla decisione delle parti.

Infine, viene aggiunto il comma 423-*bis* all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) prevedendo che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra (entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025), per la parte eccedente il limite di agrarietà, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari.

2. Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole (art. 5-*bis*)

Con l'inserimento del comma 5-*bis*, avente l'obiettivo di garantire la continuità di produzione di energia da biogas e favorire l'utilizzo di biometano agricolo nelle diverse filiere produttive, sono previste:

- l'estensione del meccanismo incentivante dei prezzi minimi garantiti agli impianti i cui incentivi terminano entro il 31 dicembre 2027;
- la possibilità di consumare biometano, direttamente nel medesimo sito di produzione, da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito. In quest'ultimo caso tale possibilità è prevista purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito.

3. Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (art. 11)

In sede di conversione, è stato inserito all'articolo 11 il comma 2-*bis* che introduce una modifica al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. DL Ucraina), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di deflusso ecologico. In particolare, è previsto che, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali di cui al piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni, sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici - definiti a seguito delle sperimentazioni da parte delle Autorità di bacino distrettuale, di cui al decreto stesso - o almeno della componente idrologica modulata.

La disposizione si inserisce tra le misure infrastrutturali per il contrasto alla crisi idrica, in combinato disposto con il Decreto legge n.39/2023 - DL siccità (approvazione di un piano di interventi urgenti da parte della Cabina di regia per la crisi idrica, e proroga al 31 dicembre 2025 del Commissario straordinario nazionale per l'emergenza idrica).